

Direzione servizi digitali

Comunicazione via PEC

Spett.le  
Federalberghi  
via Toscana 1,  
00187 Roma (RM)  
PEC

Spett.le  
LEA – Liberi Editori e Autori  
Via A. Filippetti, 24  
20122 Milano (MI)

e p.c.

Gent.ma  
dott.ssa Paola Passarelli  
Direzione generale Biblioteche e  
diritto d'autore  
Via M. Mercati, 4  
00197 Roma (RM)

Comunicazione via PEC:

[federalberghi@pec.it](mailto:federalberghi@pec.it)

[leamusica@pec.it](mailto:leamusica@pec.it)

[mbac-dg-bda@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bda@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: Liberalizzazione dell'intermediazione dei diritti di autore e connessi. Segnalazioni di criticità applicative delle norme.**

Si fa riferimento alla segnalazione trasmessa in data 22 marzo 2022 (ns. prot. 0098138), con la quale la Federalberghi ha rappresentato talune criticità in ordine alle richieste che numerosi aderenti avrebbero ricevuto da parte dell'Associazione Liberi Editori Autori, in breve LEA, di pagamento di compensi per diritto d'autore, in qualità di mandataria unica della società Soundreef Ltd (di seguito Soundreef). L'Associazione istante, nel riportare brevemente alcune circostanze afferenti al caso esposto, sollecita in proposito un intervento da parte della scrivente Autorità.

In particolare, Federalberghi segnala di avere ricevuto in data 28 febbraio 2022, da parte di SIAE, una comunicazione relativa all'intervenuto recesso da parte di Soundreef dal contratto stipulato nel 2019 con SIAE: recesso dal quale sarebbe dunque derivata la necessità per gli utilizzatori di munirsi di una separata licenza per coprire gli utilizzi del repertorio amministrato da Soundreef/LEA a far data dal 1° luglio 2022. In vista di tale data, LEA ha sollecitato presso le aziende associate di Federalberghi la sottoscrizione di una licenza. La richiesta di questo ulteriore compenso da parte di LEA porterebbe, a detta di Federalberghi, “*quasi a raddoppiare il costo finale, senza alcun potere di autodeterminazione nella scelta del repertorio da diffondere*”.

In via preliminare, al fine di inquadrare la fattispecie sottoposta all'esame di questa Autorità, appare opportuno soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono state apportate significative modifiche all'art.180 della legge 22 aprile 1941, n.633 (di seguito "legge sul diritto d'autore" o semplicemente LdA), prevedendo che l'intermediazione "*per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate*" può essere esercitata non solo dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ma anche dagli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito anche Decreto).

Appare evidente che la contemporanea presenza di più soggetti abilitati alle attività di intermediazione previste dall'art.180 della LdA determini alcune conseguenze nei confronti degli "utilizzatori" che intendano avvalersi di repertori amministrati da entrambi gli organismi di gestione collettiva. In proposito si rileva quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della novella sopra richiamata, LEA ha presentato in data 28 dicembre 2017 (n. prot. 0090014 del 29 dicembre 2017) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Agcom, nel valutare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Decreto, iscriveva LEA nel proprio elenco delle imprese pubblicato ai sensi dell'art. 40, comma 3, dello stesso Decreto, qualificandolo come organismo di gestione collettiva.

Sul punto, preme rilevare come il suddetto Decreto abbia dato esecuzione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (cd. "Direttiva Barnier"). Lo stesso Decreto, all'art.40, attribuisce a questa Autorità la funzione di organo di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute, conferendole poteri di ispezione e di accesso, la facoltà di acquisire la documentazione necessaria, nonché quella di comminare sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni richiamate dall'art.41 del medesimo.

L'Autorità ha esercitato le proprie competenze emanando il Regolamento di cui alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017 (di seguito, "Regolamento"). Per ciò che rileva in questa sede, si osserva che il regolamento ha introdotto la nozione di utilizzatore (definito come "qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore"), mutuata dalla direttiva Barnier, ma non presente nel Decreto. Nella delibera di adozione, sulla scorta di quanto emerso dalla consultazione pubblica, l'Autorità aveva ritenuto di rimarcare che per quanto la nozione di utilizzatore della Direttiva Barnier sia ampia, la sua applicazione non può non tenere conto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, richiamanti dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea e dal considerando 33 della stessa Direttiva. Con riferimento alla rendicontazione delle informazioni, l'Autorità sottolineava che "*gli esercizi commerciali che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni [di all'art.23 del Decreto, ndr], non sono soggetti all'obbligo di rendicontazione dettagliata*".

A seguito dell'avvio dell'attività di intermediazione da parte di LEA, in data 10 aprile 2019, SIAE, LEA e Soundreef hanno sottoscritto un accordo che si poneva come obiettivo la promozione di uno sviluppo sostenibile del mercato dell'intermediazione dei diritti. In esecuzione di tale accordo, nelle settimane successive, sono state pubblicate indicazioni di indirizzo tecnico operativo per fornire agli utilizzatori le necessarie precisazioni "*volte ad agevolare il perfezionamento dei contratti di licenza necessari all'utilizzazione dei diritti rappresentati dai due diversi soggetti concorrenti in*

*Italia” per ciascuno degli ambiti di sfruttamento nei quali i due soggetti si trovavano in competizione tra di loro. Le suddette indicazioni miravano tra l’altro a “garantire e massimizzare i vantaggi propri della dinamica concorrenziale senza che ciò determini un aggravio nelle procedure per il rilascio delle licenze o situazioni di confusione a danno degli utilizzatori o dei titolari dei diritti”, nonché ad “agevolare gli utilizzatori nella richiesta dei permessi e nel pagamento dei diritti per l’utilizzazione di repertori misti”.*

Al punto 2 dell’accordo, veniva precisato che le parti si “*impegnano a formulare le proprie condizioni di licenza e i propri accordi/permessi in termini tali da garantire l’evidenza dell’esistenza di altri soggetti intermediari legittimati ad operare direttamente per i propri repertori rappresentati*”.

Al punto 4.2 dell’accordo, le parti si erano reciprocamente riconosciute che “*i seguenti comportamenti sono necessari al fine di tutelare il diritto d’autore” e non incidono sulla libertà delle parti stesse (Soundreef/LEA in particolare) di operare liberamente sul mercato”, ed in particolare:*

- i. Rilascio ad opera di SIAE e/o LEA di licenze c.d. blanket;*
- ii. Rilascio ad opera di SIAE di licenze in presunzione legale di mandato (con esclusione dei soggetti altrimenti rappresentati);*
- iii. Applicazione dell’articolo 180 LdA anche a repertorio non italiano (c.d. repertorio estero).”*

Contestualmente alla stipula del predetto accordo, SIAE e Soundreef avevano altresì sottoscritto un Contratto (o Mandato) di rappresentanza unilaterale, valido a partire dal 1° luglio 2019, in virtù del quale Soundreef conferiva a SIAE il diritto non esclusivo di autorizzare la pubblica esecuzione di opere musicali con o senza testi, nella misura in cui il diritto di esecuzione delle opere in questione fosse stato assegnato a, trasferito a, o conferito a Soundreef, con qualsiasi mezzo, dai suoi membri ai fini della sua amministrazione. Lo stesso mandato, all’art.2, chiarisce che per pubblica esecuzione si intende “*esclusivamente quella realizzata con strumento meccanico compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro mezzo tecnico di riproduzione*”.

Sempre con riferimento all’ambito della pubblica esecuzione, le parti avevano concordato che, in via transitoria e fino alla data del 30 giugno 2019, SIAE avrebbe incassato i proventi anche per conto e nell’interesse di SOUNDREEF Ltd e LEA. A partire dal 1° luglio 2019, era stato previsto che:

- Per la pubblica esecuzione dal vivo, a fronte del rilascio di permessi separati per i diversi repertori amministrati, i compensi sarebbero stati calcolati in funzione della percentuale dei diritti rappresentati da ciascuno dei due organismi;
- Per la pubblica esecuzione con strumento meccanico e ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione, si prevedeva che “*SIAE sarà legittimata a rilasciare i permessi e ad incassare i diritti per conto e nell’interesse di SOUNDREEF Ltd*” per:
  - o pubblica esecuzione con strumento meccanico, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;
  - o ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in Radio e TV.



Dalla documentazione fornita si apprende che Soundreef si è avvalsa della facoltà prevista all'art.14 di disdettare il Contratto sottoscritto con SIAE, con effetti a partire dal 1° luglio 2022.

Con separate comunicazioni, rispettivamente del 28 febbraio e 16 febbraio 2022, SIAE e LEA hanno entrambe informato le associazioni di categoria dell'avvenuto recesso dal Contratto da parte di Soundreef, chiarendo altresì che, per la pubblica esecuzione di opere musicali con strumento meccanico, il repertorio amministrato da SIAE non avrebbe più compreso le opere musicali degli aventi diritto rappresentati da Soundreef e che, conseguentemente sarebbe stato necessario munirsi di una separata licenza con Soundreef, non essendo più idonea quella di SIAE a coprire la totalità della musica diffusa.

Tanto premesso, alla luce della esperienza maturata nel settore e delle prassi sino ad ora seguite, si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni con riserva di fornire eventuali e ulteriori elementi di dettaglio in sede di approvazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 8 novembre 2021, n.177, relativamente a quei profili per i quali alla scrivente sono stati assegnati specifici poteri.

L'utilizzo di repertori musicali mediante pubblica esecuzione può essere licenziato da parte dell'organismo di gestione collettiva sostanzialmente con due modalità, a seconda che il pagamento per l'utilizzo del repertorio tutelato avvenga in ragione dell'effettivo utilizzo delle opere ed in proporzione a questo, ovvero mediante le c.d. licenze *blanket* che consentono l'accesso ad un repertorio musicale in cambio di una quota fissa annuale.

Il primo tipo di licenza (pagamento per l'effettivo utilizzo) può risultare più appropriato per la pubblica esecuzione dal vivo, laddove l'utilizzatore abbia una reale cognizione del repertorio utilizzato, anche avvalendosi di strumenti di rendicontazione analitica quali il c.d. *borderò*.

Il secondo tipo di licenza risulta invece più consona per la pubblica esecuzione con strumento meccanico, essendo tipicamente non in grado di conoscere le opere musicali effettivamente diffuse e comunicate al pubblico.

L'art.22 del Decreto prevede che *“Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie”* (comma 1) e che *“La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli”* (comma 3). In questa prospettiva, inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, richiede che gli organismi di gestione collettiva rispondano *“per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza”*. Infine, con riferimento alle modalità di stabilimento delle tariffe, occorre richiamare il comma 4 dello stesso articolo, secondo cui *“Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe”* (enfasi aggiunta).

Dalla lettura del summenzionato articolo si evince che il legislatore, nell'indicare le modalità con cui devono svolgersi le negoziazioni e i criteri secondo cui devono essere stabilite le tariffe, abbia comunque ritenuto di preservare la facoltà delle parti di negoziarne liberamente l'entità, senza attribuire all'Autorità uno specifico potere di determinazione delle tariffe né un potere sanzionatorio a riguardo. Cionondimeno, come sopra richiamato, il Decreto attribuisce ad Agcom, all'art.40, la funzione di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni ivi contenute, conferendole altresì poteri

ispettivi e sanzionatori in caso di inosservanza di determinate disposizioni. In questo senso, una azione di controllo e di verifica sulle modalità di attuazione delle previsioni in materia di concessione delle licenze e di determinazione delle tariffe di cui sopra sembra del tutto coerente con i compiti assegnati all'Autorità

Appare evidente che la compresenza di due (o, potenzialmente, più) soggetti in concorrenza tra di loro anche sul versante dell'intermediazione del diritto d'autore pone alcune inedite questioni in merito alle modalità di rendicontazione e alla entità del pagamento del compenso dovuto per lo sfruttamento del repertorio tutelato, nonché con riguardo alla determinazione delle tariffe.

Se, per un verso, le licenze basate sull'effettivo utilizzo dovrebbero, in linea teorica, semplificare l'attribuzione dei proventi spettanti a ciascun organismo di gestione collettiva, a seconda che si usi più o meno il repertorio dell'uno o quello dell'altro, il ricorso alle c.d. licenze *blanket*, implica un maggiore grado di complessità, venendo a mancare il parametro oggettivo dell'impiego del repertorio amministrato (a meno che non sia dimostrabile l'utilizzo esclusivo del repertorio amministrato da un solo soggetto). In questo senso, anche ai fini della corretta applicazione dell'art.22 del Decreto, appare indispensabile per gli utilizzatori conoscere i criteri, improntati ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, e il processo seguito da un organismo di gestione collettiva per calcolare l'importo delle tariffe. Tali criteri non solo devono tenere in considerazione il valore economico dell'utilizzo dei diritti e la natura e portata dell'uso delle opere in quanto tali, ma, in una situazione di concorrenza tra più soggetti, devono necessariamente considerare anche i diversi livelli di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Infatti, qualora due organismi risultassero avere proporzioni diverse in termini di numero di titolari di diritti aderenti, di repertorio amministrato, o di valore economico dei diritti intermediati, fatturati o incassati, gli utilizzatori dovrebbero avere la possibilità di valutare tali elementi e di richiedere che le tariffe proposte dagli organismi riflettano tali differenze. Tale ponderazione dovrebbe in ogni caso tenere conto della tipologia di diritti oggetto della licenza. Nel caso di licenze per diritti di riproduzione meccanica rilasciati a strutture ricettive, ad esempio, essendo tali licenze rilasciate a copertura dell'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi, potrebbe essere utile che i parametri di cui sopra siano calcolati considerando il peso di ciascun organismo di gestione collettiva nel solo settore dell'emittenza radiotelevisiva (c.d. licenze *broadcasting*).

Va anche considerato che l'art.27 del Decreto prevede che gli organismi di gestione collettiva, nonché le entità di gestione indipendente, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata mettano a disposizione, tra gli altri, anche agli utilizzatori informazioni riguardanti le opere o altri materiali protetti (o le tipologie di opere e di materiali) ed i diritti che rappresentano.

Attualmente, l'Associazione LEA, analogamente a quanto fatto dalla SIAE, pubblica sul proprio sito alcuni tariffari relativi all'utilizzo della musica c.d. di sottofondo. A titolo di esempio sono esposti un tariffario "*Per esercizi commerciali di qualsiasi tipo escluso hotel, discoteche e luoghi dedicati all'intrattenimento*" ed uno per strutture ricettive.

È evidente che nessuna utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d'autore possa avvenire senza che sia corrisposto all'avente diritto, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva, il compenso spettante per legge. Di contro, tuttavia, appare opportuno che l'ampliamento dei soggetti abilitati all'intermediazione del diritto d'autore – oggi nel settore delle opere musicali sono attive due compagini, ma nulla può far escludere che se possano aggiungere altre – non si traduca in aggravii indebiti per gli utilizzatori, tanto più in considerazione del fatto che questi ultimi non vantando alcuna facoltà di scelta devono necessariamente interfacciarsi con tutti gli organismi che intermediano.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

Tenuto conto di quanto esposto sinora e del mutamento dello scenario che si viene a determinare a partire dal 1° luglio 2022, nonché alla luce delle difficoltà sollevate dalla Federalberghi, si richiamano entrambe le parti alla necessità di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze in buona fede, con spirito di leale collaborazione, secondo principi di equità e non discriminazione e sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli, in ossequio alle previsioni dell'articolo 22 del Decreto.

In quest'ottica, al fine di garantire una uniforme applicazione delle disposizioni si ritiene opportuno che le parti si adoperino affinché siano resi noti e condivisi i criteri e le modalità di calcolo delle tariffe proposte, secondo gli indirizzi sopra specificati, e che le negoziazioni condotte per la concessione di licenze con utilizzatori quali strutture ricettive, pubblici esercizi, ovvero altre simili tipologie siano svolte coinvolgendo anche le associazioni di categoria.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore



BENEDETTA  
ALESSIA  
LIBERATORE  
AGCOM  
22.06.2022  
15:13:25  
GMT+01:00